

**CONTRATTO PER L'ACCESSO ALLA MENSA DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DEI DIPENDENTI
DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA**

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI
FIRENZE**, (di seguito denominata "Azienda") nella persona del Direttore della
U.O.c. Affari Generali, dott. Enrico Masotti, all'uopo delegato con delibera DG
n.del..... e domiciliato presso la sede della stessa Azienda
Ospedaliera stessa in Firenze, Largo Brambilla, 3- P. IVA 04612750481;

E

L'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA (di seguito
denominata "ARS") con sede in Firenze – Via Pietro Dazzi, 1 (C.F. e P. IVA
04992010480), nella persona del Dirigente Settore Risorse Umane
Organizzazione Bilancio Dott. Daniele Lachi domiciliato per la carica nella sede
stessa dell'Agenzia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda consentirà l'accesso alla propria mensa ai dipendenti dell'ARS i cui
nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla mail
convenzioniecontratti@aou-careggi.toscana.it della U.O.C Affari Generali, che
provvederà alla trasmissione del medesimo alla propria U.O.C Amministrazione
del Personale per i conseguenti adempimenti.

**ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E
RENDICONTAZIONE**

L'accesso alla mensa sarà consentito esclusivamente ai dipendenti dell'ARS,

indicati nella predetta comunicazione, ai quali l'Azienda fornirà badge aziendale

nominativo per rilevarne la presenza, nei seguenti orari:

12:30-13:00

13:30-14:00

14:30-15:00

ART. 3 - TARIFFE PER L'ATTIVITA' SVOLTA

L'ARS per ogni pasto consumato da ciascun dipendente, sia nei giorni feriali che festivi, corrisponderà all'Azienda l'importo di € 5,89+ IVA% di legge.

L'Azienda, emetterà mensilmente una fattura riepilogativa corredata dal riepilogo nominativo con indicazione dei giorni e dell'ora di accesso alla propria mensa.

L'ARS liquiderà e pagherà le fatture nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio. L'ARS comunque non risponde dei ritardi di pagamento rispetto ai termini pattuiti dovuti a ritardo di rilascio del DURC da parte dei competenti uffici. Per quanto sopra si specificano i seguenti estremi identificativi:

CIG B64823B3AB

Codice Univoco Ufficio: UFQB9V

I suddetti costi potranno essere variati, in corso di convenzione, dall'Azienda e comunicati tramite PEC all'ARS, che potrà accettare, ovvero rescindere il presente contratto.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi secondo le modalità indicate in fattura.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, di cui l'Azienda ed il suo personale vengano a

conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto del presente atto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono attività amministrative funzionali alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del RGDP. Il conferimento di tali dati tra le parti è comunque obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Per quanto riguarda le attività previste nel presente contratto, Titolare del trattamento è l'ARS e l'Azienda è nominata responsabile del trattamento dei dati.

Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016, allegato A al presente contratto.

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà durata decorrente dalla data della sottoscrizione e fino al 31/03/2026, salvo disdetta, riconosciuta ad entrambe le parti, da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a/r. o PEC, con preavviso di 90 giorni.

Resta inteso che la disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche alle obbligazioni conseguenti alle attività poste eventualmente in essere precedentemente, nelle more della contrattazione e formalizzazione del presente rapporto convenzionale.

ART. 7 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 8 - SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte che avrà interesse a farlo. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Azienda che provvederà, con la prima fattura utile a carico di ARS, a recuperare le spese anticipate.

Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo è quello di Firenze.

ART. 9 – FIRMA

In base all'articolo 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*".

Il contratto consta di n.9 articoli, n. 5 pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

Dott. Enrico Masotti

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Il Dirigente

Settore Risorse Umane Organizzazione Bilancio

Dott. Daniele Lachi

**Accordo Data Protection fra Titolare e Responsabile
(Data Protection Agreement)**

TRA

L'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ (ARS), CF/PI 04992010480, con sede legale in Firenze, all'indirizzo Via Pietro Dazzi n. 1, 50141, in persona del Dott. Daniele Lachi in qualità di delegato del Titolare ex-Decreto Commissario n. 56 del 19/06/2024, nel seguito il "Titolare"

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE, (di seguito denominata "Azienda"), rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore della U.O.c. Affari Generali, Dott. Enrico Masotti, all'uopo delegato con delibera DG n°.....del..... e domiciliato presso la sede della stessa;

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti"

Premesse

(A) L'accordo disciplina i trattamenti relativi all'accesso alla mensa dell'AOU Careggi ai dipendenti dell'ARS i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati e ai quali l'Azienda fornirà badge aziendale nominativo per rilevarne la presenza.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal "Contratto per l'accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi dei dipendenti dell'Agenzia Regionale di Sanità", l'Agenzia regionale di sanità, in qualità di Titolare, nomina l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR. I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

- le operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, comunicazione, conservazione, estrazione
- la finalità del trattamento: gestione dell'accesso alla mensa aziendale e fruizione del servizio mensa stesso
- la tipologia di dati trattati dati comuni (anagrafici e di contatto, presenze dei dipendenti di ARS), categorie particolari di dati relativi a intolleranze alimentari, allergie, patologie alimentari, fede religiosa, convinzioni filosofiche;
- le categorie e numerosità degli interessati: dipendenti di ARS che intendono fruire del servizio mensa oggetto del contratto,

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Responsabile si impegna a:

2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO dell'Agenzia regionale di sanità;

2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;

2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;

2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;

2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare; 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Agenzia regionale di sanità - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;

2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;

2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;

2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;

2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;

2.13 comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;

2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;

2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

Art. 3

Misure di sicurezza

3.1 AOU Careggi, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti:

- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione
- misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
- misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
- misure per garantire la minimizzazione dei dati
- misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati
- misure per garantire la responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

[

4.1 AOU Careggi, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei

documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”)

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo. Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.

Art. 8

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.9

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;

d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Il Dirigente
Dott. Daniele Lachi

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Il Direttore U.O.c Affari Generali
Dott. Enrico Masotti